



COMUNE DI USSASSAI

PROVINCIA DELL'OGLIASTRA

Indirizzo: Via Nazionale, 120 – C.A.P. 08040 – Ussassai

E-Mail protocollo@pec.comune.ussassai.og.it Sito web: <http://www.comune.ussassai.og.it>

0782/55710 0782/55890

C.F. e P.IVA 00160240917

Registro Settore N° 109 del 16/12/2015

SERVIZIO FINANZIARIO

ORIGINALE

DETERMINAZIONE

DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

N.R.G	DATA	OGGETTO:
517	16/12/2015	Imposta Regionale Attività Produttive (I.R.A.P.) - compensazione credito IRAP 2014 con acconto retribuzioni anno 2015 .Regolarizzazione contabile

Il Responsabile del Servizio

Adotta la seguente determinazione:

VISTA la deliberazione del C.C. n.24 del 25.09.2015 di approvazione del bilancio di Previsione 2015, del bilancio pluriennale 2015- 2017 con funzione autorizzatoria, della relazione previsionale e programmatica per il triennio 2015 - 2017, del bilancio di Previsione *armonizzato 2015 – 2017* di cui all'allegato 9 al D. Lgs. 118/2011, con funzione conoscitiva, immediatamente esecutiva;

VISTA la deliberazione della G.M.n.43 del 25.09.2015 con la quale è stato approvato il P.E.G. per l'esercizio finanziario 2015, nonchè assegnate le risorse ed interventi ai responsabili d'area;

VISTO il decreto del Sindaco in data 24/01/2008 n°2 con il quale è stato conferito l'incarico di Responsabile del Servizio Finanziario - titolare di Posizione Organizzativa, con decorrenza dal 01.01.2008 e per l'intera durata del mandato del Sindaco, alla dipendente Sig.ra Cinzia Orazietti, profilo professionale di Istruttore Direttivo Contabile – Area Finanziaria, Cat. D, posizione economica D1;

ATTESO che il primo gennaio 2015 è entrata in vigore la riforma della contabilità comunale secondo i nuovi principi contabili di cui all'allegato 1 del D.Lgs 118/2011, corretto e integrato dal D.Lgs. 126/2014 e pertanto il bilancio di previsione 2015 dovrà essere approvato secondo le nuove regole contabili uniformi, anche se il piano dei conti e la nuova modulistica vivranno ancora un anno di affiancamento a livello conoscitivo;

RILEVATO che l'esercizio 2015 costituisce fase transitoria nell'attuazione dell'armonizzazione contabile;

RISCONTRATO che le nuove regole dell'esercizio provvisorio decorreranno dal 2016, in quanto l'art. 11, comma 16 del D.Lgs. 118/2014, corretto e integrato dal D.Lgs. 126/2014, prevede che in caso di esercizio provvisorio o gestione provvisoria nell'esercizio 2015, gli enti applicano la relativa disciplina vigente nel 2014, ad esclusione degli enti che nel 2014 hanno partecipato alla sperimentazione per i quali trova applicazione la disciplina dell'esercizio provvisorio prevista dal principio contabile applicato;

DATO ATTO che nel corso del 2015 questo ente deve applicare il nuovo principio di competenza finanziaria di cui all'allegato n.1 e 2 del Dpcm 28/12/2011 secondo il quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con l'imputazione all'esercizio nel quale vengono a scadenza intendendo quale scadenza dell'obbligazione il momento in cui l'obbligazione diventa esigibile perché conclusa;

ACCERTATA la disponibilità effettiva esistente nella propria dotazione in conto del capitolo di spesa di cui in parte dispositivo;

VISTO il decreto legislativo n. 446 del 15/12/1997 istitutivo dell'imposta regionale sulle attività produttive (I.R.A.P.) con decorrenza 01/01/1998;

VISTI in particolare i seguenti articoli del citato decreto legislativo :

- l'art. 3, 1 c. lett. e-bis che comprende fra i soggetti passivi dell'IRAP le amministrazioni pubbliche di cui all'art.1, 2 c., del d.lgs. 29/1993 tra cui sono compresi i Comuni;

- l'art. 10-bis, 1 c., che prevede che la base imponibile (valore della produzione netta) è determinata da : redditi di lavoro dipendente (art.49 tuir); redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (art. 50 tuir); redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente (art.67 lett.l tuir) ;

- l'art. 30, c. 5, che prevede l'obbligo della liquidazione periodica con cadenza mensile a favore della Regione di appartenenza;

ACCERTATO che gli Enti pubblici (Art. 87, 1 c., del TUIR e Art. 3, 1 c. lettera E ed E/bis del d.lgs n. 446/97) che svolgono anche attività commerciale possono optare per la determinazione della base imponibile (metodo retributivo) di cui al comma 1 Art. 10 del richiamato decreto;

Preso atto inoltre che:

- la Regione Sardegna con la legge regionale 23/05/2013, n. 12 (legge finanziaria 2013), all'art. 2, comma 1 lettera b) ha disposto la riduzione dell'IRAP dovuta dai Comuni per il 70% (dal 8,5% al 2,55%) con decorrenza retroattiva dal 01/01/2013. Con la stessa legge la Regione ha previsto che le economie di bilancio conseguenti a tale riduzione vengano impiegate dai Comuni per azioni a contrasto della povertà e per finanziare progetti per l'occupazione;

- il Consiglio dei ministri in data 19/07/2013 ha deliberato l'impugnativa della Legge Finanziaria 2013 della Regione Sardegna in quanto, nella parte che prevede la riduzione del 70% dell'aliquota IRAP a favore delle imprese e degli enti pubblici, contiene disposizioni in contrasto con l'art. 117, secondo comma, lett. e), e terzo comma della Costituzione”;

CONSIDERATO che il Comune in via precauzionale ha versato nell'anno 2013 l'imposta Irap nella misura dell'8,50%, e pertanto in misura superiore a quanto previsto dall'art.2 della Legge Regionale n.12 del 23/05/2013 in quanto su di essa pendeva un giudizio di costituzionalità;

DATO ATTO che sulla base della Finanziaria Regionale 2014 (L.R. 21 gennaio 2014, n.7), l'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e' stata ridotta, anche per il 2014, del 70% e che il risparmio derivante dalla detta riduzione dovrà essere destinato alle povertà estreme e per i cantieri occupazionali sulla base della citata norma;

PRESO ATTO che il Governo ha ritirato l'impugnativa presso la Corte Costituzionale e che, pertanto, la nuova aliquota da applicare per l'anno 2013 è quella del 2,55% pari alla riduzione prevista applicata alla vecchia aliquota dell' 8,5%;

CONSIDERATO:

- che il credito IRAP istituzionale relativo al periodo di imposta 2014, determinato con la dichiarazione IRAP 2015 (rigo IR32 col.14), ammonta a € 20.932,00;
- che i crediti risultanti dalla dichiarazione IRAP 2015 possono essere utilizzati in compensazione dal giorno successivo a quello in cui si è chiuso il periodo d'imposta per il quale deve essere presentata la dichiarazione nella quale sono indicati i predetti crediti;
- che tale compensazione, che non transita ovviamente dal Modello "F24" in quanto è applicabile semplicemente attraverso una mera riduzione dei pagamenti dovuti, fino a concorrenza del credito disponibile, è ad oggi l'unica possibile per il credito Irap "istituzionale";

CONSIDERATO che si e' provveduto ad accertare a tal fine tra le entrate extratributarie del corrente Bilancio di Revisione 2015 la somma di € 20.932,00 al capitolo 3200 *Titolo 3, Cat.5*

denominato “*Credito IRAP per riduzione aliquota*” da utilizzare in compensazione mediante riduzione dei pagamenti dovuti fino a concorrenza del credito disponibile;

VISTA la legge regionale 9 marzo 2015 n.5, all’art.3, comma 6 (legge finanziaria 2015) che ha apportato delle modifiche all’aliquota IRAP per le Amministrazioni Pubbliche, che per l’anno d’imposta 2015 è dell’8,50%;

CONSIDERATO che il Responsabile del Servizio Finanziario ha costantemente tenuto aggiornata la disponibilità residua del credito IRAP provvedendo in occasione dell’ultima compensazione al versamento degli importi residui da pagare tramite il modello F24 EP;

ACCERTATO che codesto Ente ha utilizzato il credito di cui sopra in compensazione dalle imposte dovute per l’anno in corso fino al mese di giugno 2015 (si fa presente che trattandosi di crediti IRAP derivanti dall’attività istituzionale gli stessi sono compensabili solo in modo “*verticale*” *Irap istituzionale* da *Irap istituzionale* mediante riduzione dei pagamenti dovuti relativi alla medesima imposta fino a concorrenza del credito disponibile);

ACCERTATO che nel mese di luglio 2015 (data addebito F24EP 03/08/2015) si è proceduto al versamento del conguaglio dovuto in relazione al credito residuo. Da tale data i versamenti mensili in acconto Irap risultano pertanto eseguiti correttamente secondo l’aliquota dell’8,50% come da disposizione contenuta all’art.3, comma 6 della Legge Regionale 9 marzo 2015, n.5 (Legge Finanziaria 2015);

CONSIDERATO che a seguito dell’avvenuta compensazione del credito IRAP 2014 occorre provvedere ad effettuare una operazione di regolarizzazione contabile evidenziando nel bilancio del corrente esercizio finanziario la spesa per l’imposta IRAP non versata fino a concorrenza del credito disponibile;

VISTO il decreto interministeriale delle Finanze e del Tesoro del 24/03/1998 contenente la disciplina e la modalità dei termini di versamento dell’acconto mensile dell’IRAP dovuto dalle Amministrazioni statali e dagli Enti pubblici;

VISTO l’art. 37, comma 49 del dl 223/2006 convertito nella legge 248/2006, che dispone il pagamento di tributi e imposte con modalità telematiche per tutti i soggetti titolari di partita iva;

VISTI il d.m. dell’Economia e Finanze del 05/10/2007; il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 2007/172338 del 08.11.2007 di approvazione del nuovo modello F24 EP (enti pubblici); la circolare del ministero dell’Economia e Finanze n. 37 del 29/11/2007; la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n.367/E del 12/12/2007 con la quale è stato istituito il codice 380E per il versamento dell’IRAP con il modello F24 EP a decorrere dal 1 gennaio 2008;

PRESO ATTO che sulla presente determinazione è stato apposto il visto di regolarità contabile ai sensi dell’art. 151, comma 4, del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000.

VISTO il vigente Regolamento di contabilità dell’Ente;

VISTO lo Statuto Comunale;

RITENUTO di dover provvedere in merito;

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa;

DI DARE ATTO che :

- il credito IRAP istituzionale relativo al periodo di imposta 2014, determinato con la dichiarazione IRAP 2015 (rigo IR32 col.14), ammonta a € 20.932,00;
- codesto Ente ha utilizzato il credito di cui sopra in compensazione dalle imposte dovute per l’anno in corso fino al mese di giugno 2015;
- trattandosi di crediti IRAP derivanti dall’attività istituzionale gli stessi sono stati compensati solo in modo “*verticale*” *Irap istituzionale* da *Irap istituzionale* mediante riduzione dei pagamenti dovuti relativi alla medesima imposta fino a concorrenza del credito disponibile e

che tale compensazione, che non transita ovviamente dal Modello “F24” è ad oggi l'unica possibile per il credito Irap “*istituzionale*”;

- il Responsabile del Servizio Finanziario ha costantemente tenuto aggiornata la disponibilità residua del credito IRAP provvedendo in occasione dell'ultima compensazione al versamento degli importi residui da pagare tramite il modello F24 EP;
- codesto Ente ha utilizzato il credito di cui sopra in compensazione dalle imposte dovute per l'anno in corso fino al mese di giugno 2015 (si fa presente che trattandosi di crediti IRAP derivanti dall'attività istituzionale gli stessi sono compensabili solo in modo “*verticale*” *Irap istituzionale* da *Irap istituzionale* mediante riduzione dei pagamenti dovuti relativi alla medesima imposta fino a concorrenza del credito disponibile);
- nel mese di luglio 2015 (data addebito F24EP 03/08/2015) si è proceduto al versamento del conguaglio dovuto in relazione al credito residuo. Da tale data i versamenti mensili in acconto Irap risultano pertanto eseguiti correttamente secondo l'aliquota dell'8,50% comoda disposizione contenuta all'art.3, comma 6 della Legge Regionale 9 marzo 2015, n.5 (Legge Finanziaria 2015);

DI DARE ATTO che a seguito dell'avvenuta compensazione del credito IRAP 2014 occorre provvedere ad effettuare una operazione di regolarizzazione contabile evidenziando nel bilancio del corrente esercizio finanziario la spesa per l'imposta IRAP non versata fino a concorrenza del credito disponibile;

DI IMPUTARE l'operazione di regolarizzazione contabile relativa alla compensazione del credito IRAP 2014 come segue:

- emissione reversale di incasso di Euro 20.932,00 intestata alla Tesoreria comunale – Banco di Sardegna di Ussassai con imputazione al capitolo delle entrate extratributarie al capitolo 3200 *Titolo 3, Cat.5* denominato “*Credito IRAP per riduzione aliquota*”;
- emissione mandati di pagamento per l'importo complessivo pari a € 20.932,00 secondo i dati contenuti nel seguente prospetto:

CAPITOLO	T-F-S-I	IMPONIBILE ANNUO	IRAP 8,50%	PAGATO 2015	COMPENSATO
1023	1-1-2-7	€ 43.509,13	€ 3.698,28	€ 1.823,01	€ 1.875,27
1033	1-1-3-7	€ 30.903,05	€ 2.626,76	€ 1.263,24	€ 1.363,52
1083	1-1-6-7	€ 57.708,52	€ 4.905,22	€ 2.638,23	€ 2.266,99
1079/2	1-1-6-7	€ 2.939,52	€ 249,86	€ 249,86	€ 0,00
1263	1-3-1-7	€ 25.112,11	€ 2.134,53	€ 949,86	€ 1.184,67
1864/3	1-10-4-7	€ 23.230,42	€ 1.974,59	€ 908,65	€ 1.065,94
2164/2	1-1-2-7	€ 5.629,36	€ 478,50	€ 245,28	€ 233,22
1017	1-1-2-7	€ 302,00	€ 25,67		€ 25,67
1001/6	1-1-1-7	€ 21.904,69	€ 1.861,90	€ 853,02	€ 1.008,88
3070/2	2-9-6-3	€ 167.250,00	€ 14.216,25	€ 2.308,60	€ 8.797,85
<u>1998</u>	<u>1-1-8-7</u>				€ 3.110,00
TOTALE		€ 378.488,80	€ 32.171,55	€ 11.239,75	€ 20.932,00

DI DARE ATTO che l'obbligazione è esigibile nell'esercizio corrente, ai sensi e per gli effetti del principio di competenza finanziaria di cui all'allegato al Dlgs 118/2011 come integrato con il Dlgs 126/2014;

DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente atto all'albo pretorio *on-line* del sito internet istituzionale del Comune.

IL RESPONSABILE DELL'SERVIZIO FINANZIARIO
Rag. Cinzia Orazietti

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell'art.151, comma 4, del D.gs.n.267/2000, la regolarità contabile della presente determinazione, nonche' la copertura finanziaria della spesa, nei limiti e nelle forme dalla stessa indicate, dando atto che il presente provvedimento è esecutivo dalla data di apposizione del visto.

Parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria

(Art. 151 comma 4, del D.Lgs n. 267/2000)

Visto, si esprime parere favorevole

Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell'art.9 comma 1 lett. a) punto 2 del D.L. 78/2009, la possibilità di pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.

Parere di copertura monetaria

(Art.9 comma 1 lett. a) punto 2 del D.L. 78/2009)

Visto, si esprime parere Favorevole

Ussassai,16/12/2015

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Cinzia Orazietti

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA

Il Responsabile del Servizio attesta che il programma dei pagamenti previsti nell'atto di cui al presente visto è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art. 9 comma 1 lettera a) punto 2 del D.L. 78/2009).

Il Responsabile del Servizio attesta, in riferimento a quanto previsto dall'art.9 del D.L.78/2009, che il programma dei pagamenti di cui sopra è coerente con il bugdet assegnato a questo servizio con deliberazione della Giunta Municipale n. 43 del 25/09/2015.

Parere di compatibilità monetaria

(Art.9 comma 1 lett. a) punto 2 del D.L. 78/2009)

Visto, si esprime parere favorevole

Ussassai,16/12/2015

Il Responsabile del Servizio
Rag. Cinzia Orazietti

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio *on-line* del Comune per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 17/12/2015

Ussassai,17/12/2015

L'addetto alle Pubblicazioni
Rag. Roberta Guaraldo